



RATIFICA ED ESECUZIONE DEL TRATTATO SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE
CONDANNATE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEGLI EMIRATI
ARABI UNITI, FATTO A DUBAI L'8 MARZO 2022

Art. 7 (Trattato)

DI INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE A SOSTEGNO

1. Ciascuno Stato trasmette senza indugio all'altro Stato ogni domanda di trasferimento formulata o ricevuta e inoltra altresì le informazioni e i documenti di seguito specificati. 2. Lo Stato di condanna trasmette:

- a) le informazioni sulle generalità della persona condannata (nome, cognome, data e luogo di nascita) e, ove possibile, una copia di un documento di identità valido di tale persona, nonché le sue impronte digitali e fotografie;
- b) le informazioni su luogo di residenza o indirizzo della persona condannata nello Stato di esecuzione, se noti;
- c) un'esposizione dei fatti alla base della condanna;
- d) le informazioni sulla natura, durata e data di inizio dell'esecuzione della condanna;
- e) le informazioni sull'eventuale custodia cautelare, su eventuali condoni o riduzioni della pena o su ogni altra circostanza incidente sull'esecuzione della condanna;
- f) una copia della sentenza definitiva di condanna autenticata dall'Autorità centrale; una copia delle disposizioni di legge sulle quali si basa la condanna;
- h) se del caso, una relazione medica/sociale sulla persona condannata, informazioni sul trattamento detentivo e medico eseguito nello Stato di condanna ed eventuali raccomandazioni per la prosecuzione del trattamento nello Stato di esecuzione;
- i) una dichiarazione con la quale la persona condannata esprime il proprio consenso al trasferimento in conformità della lettera d) dell'Articolo 4 del presente Trattato;
- j) una dichiarazione con la quale la persona condannata esprime il proprio parere riguardo al trasferimento in conformità del paragrafo 3, lettera a) dell'Articolo 17 del presente Trattato;
- k) una dichiarazione con la quale lo Stato di condanna manifesta il suo consenso al trasferimento della persona condannata;
- l) ogni ulteriore informazione o documento che lo Stato di esecuzione ritenga necessario ai fini della decisione. 3. Lo Stato di esecuzione, su richiesta, trasmette:

- a) una dichiarazione o un documento che attesti che la persona condannata e' un/a cittadino/a dello Stato di esecuzione;
- b) una copia delle disposizioni di legge dalle quali risulti che gli atti o le omissioni per cui e' stata inflitta la condanna nello Stato di condanna costituiscono reato anche ai sensi della legge dello Stato di esecuzione;
- c) una dichiarazione contenente le informazioni sulle conseguenze del trasferimento ai sensi dell'articolo 12 del presente Trattato;
- d) una dichiarazione con la quale lo Stato di esecuzione manifesta il suo consenso al trasferimento della persona condannata e il suo impegno a dare esecuzione alla parte residua della condanna;
- e) ogni ulteriore informazione o documento che lo Stato di condanna ritenga necessario ai fini della decisione.

Versione in vigore dal 26 marzo 2025 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, fatto a Dubai l'8 marzo 2022
Estremi	Legge 11 marzo 2025, n. 32
Partizione	Trattato
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 2025

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/legge-32-2025/trattato-art-7>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it